

(N. 1320)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PICCHIOTTI e PAPALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1956

Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sulla disciplina del fallimento.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione risponde alla necessità di porre in armonia la disposizione contenuta nell'articolo 239 della vigente legge fallimentare con le recenti modificazioni del Codice di procedura penale in tema di obbligatorietà e di facoltà di emissione del mandato di cattura. L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che per taluni dei reati fallimentari è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura, mentre per tutti gli altri il mandato di cattura è facoltativo. L'articolo 253 del Codice di procedura penale, così come è stato modificato con l'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, oltre a prendere in considerazione talune incriminazioni specifiche, dispone che il mandato di cattura è obbligatorio nei confronti dell'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, ovvero l'ergastolo. Dal raffronto tra le due disposizioni di legge, deriva che i reati

previsti dalla legge fallimentare sembrano avere attualmente una disciplina più rigorosa, per quanto concerne l'emissione del mandato di cattura, di quella che regola i reati previsti dal Codice penale. La pena prevista per i reati di bancarotta fraudolenta è infatti quella da tre a dieci anni di reclusione, per la quale l'articolo 253 del Codice di procedura penale non stabilisce l'obbligatorietà del mandato di cattura, che è invece prevista dall'articolo 239 della legge contenente le norme per la disciplina del fallimento.

Ora, se il mandato di cattura non è più obbligatorio per delitti come la rapina, l'estorsione, il furto pluriaggravato, il peculato ed altri, la cui pena va pure da tre a dieci anni, appare senza ragione mantenere la obbligatorietà del mandato di cattura per i delitti in materia fallimentare. Tanto maggiore appare la disarmonia tra le disposizioni della legge generale e quelle della legge fallimentare, ove si tenga presente che tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta per le quali, ai sensi dell'ar-

articolo 239 della legge fallimentare, è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, vi è anche quella di pagamenti di taluno dei creditori in danno della massa, la cui pena è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Con l'abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che si sottopone

alla vostra approvazione onde eliminare ogni dubbio di interpretazione, l'emissione del mandato di cattura anche per i reati di natura fallimentare verrà ad essere disciplinata dagli articoli 253 e 254 del Codice di procedura penale, come risultano dalle recenti modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.